



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1622 DEL 27/11/2024

**OGGETTO: VIA GASPARE MURTOLA
TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
VEICOLARE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESECUZIONE ATTI ALLA
RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA BORDO CAVALCAVIA
AUTOSTRADALE N°12**

IL DIRIGENTE

Premesso che la società GIUSTINIANA S.R.L. in data 20/11/2024 ha presentato istanza PG 2024/601032 con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della circolazione in un tratto di Via Gaspare Murtola, nel territorio del Municipio VII Ponente, per lavori di esecuzione atte alla riqualifica delle barriere di sicurezza bordo cavalcavia autostradale n°12;

Richiamata pertanto l'ORM 835 del 21/06/2024 con la quale veniva modificata la circolazione per consentire le lavorazioni in parola e preso atto della necessità di prorogare la validità di tale provvedimento di traffico al fine di ultimare le operazioni in appalto;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà, per la tipologia d'intervento e in considerazione anche della limitata larghezza della strada nel segmento interessato dalle lavorazioni, la chiusura di un tratto della carreggiata con necessaria istituzione di senso unico alternato veicolare secondo due fasi distinte e non sovrapponibili;

Preso atto del verbale di consegna aree a titolo non oneroso PG 2024/294326 del 16/06/2024 con cui la direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Strade concedeva le aree in oggetto alla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale così come quella delle

maestranze impegnate nell'opera;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

Ritenuto opportuno

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- regolamentare i flussi veicolari in regime di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico temporaneo
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il piano di segnalamento temporaneo presentato dall'Impresa esecutrice dei lavori "AUTOSTRADA A10 GENOVA – SAVONA PROGETTO DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA BORDO PONTE CAVALCAVIA n. 12 DI VIA G. MURTOLA ALLA km. 10+139"

Visti inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- L'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, le prescrizioni contenute nell'ORM 835 del 21/06/2024 sono prorogate sino al giorno 31/03/2025 pertanto, nei sottoelencati segmenti stradali, sono confermate le seguenti prescrizioni:

Via Gaspare Murtola, nel tratto compreso fra la Via Diano Marina ed il civico n°14

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico a tre vie con via Superiore Borghetto
- divieto di fermata veicolare
- obbligo di andare dritto, per i veicoli percorrenti il tratto viabile in corrispondenza del civico 14 con direzione mare

Siano sempre garantiti i diritti di terzi ed il passaggio dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza.

I percorsi pedonali dovranno essere garantiti ed indirizzati su itinerari debitamente separati dalle aree di cantierizzazione.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore

successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

